

COMUNE DI ZOCCA

(Provincia di Modena)

Regolamento

Forme associative di volontariato

Comune di Zocca

INDICE

Art. 1 Finalità

Art. 2 Rapporti con l'ente locale

Art. 3 Registro delle libere forme associative

Art. 4 Sezioni

Art.5 Modalità di iscrizione

Art. 6 Procedimento d'iscrizione

Art. 7 Revisione

Art. 8 Cancellazione

Art.9 Adeguamenti Normativi

Regolamento forme associative Comune di Zocca

Art. 1

Finalità

Il Comune di Zocca, nel rispetto ed in attuazione dei principi e delle disposizioni generali di legge e dello Statuto Comunale, valorizza le libere Forme associative tra i cittadini riconoscendone l'alto valore sociale.

Art. 2

Rapporti con l'ente locale

Il presente regolamento mira a favorire rapporti di collaborazione permanenti tra l'Amministrazione Comunale e le diverse espressioni del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale nel rispetto delle reciproche competenze ed autonomie e secondo il principio della sussidiarietà.

Art. 3

Registro delle libere forme associative

1. È istituito, presso il Servizio Affari Generali, Istituzionali, Socio - Culturali, Turismo e Servizi Demografici, il Registro Comunale delle Libere Forme Associate alla quale possono iscriversi i soggetti appartenenti al terzo settore con forma associativa regolati dalla normativa nazionale e regionale.

Il registro è suddiviso in quattro sezioni:

- a) Le associazioni di volontariato ai sensi della Legge 266/91 e della L.R. 12/05;
- b) Le associazioni di promozione sociale ai sensi della legge 383/00 e L.R. 34/02
- c) Le associazioni sportive dilettantistiche ai sensi della vigente normativa nazionale.
- d) Le Onlus in base a quanto disposto dall'art. 10 Dlgs 460/97 e non rientranti in alcuna delle sezioni precedenti.

In caso di modifica delle normative nazionali e regionali i requisiti di accesso richiesti alle associazioni e l'attuale divisione in sezioni verrà modificata per conformarsi alla normativa vigente.

La gestione del registro è assegnata al Servizio e specificatamente all'Ufficio Protocollo.

2. L'iscrizione nel registro comunale è indispensabile al fine di:

- a) Accedere ai contributi erogati dal Comune, previa richiesta e presentazione del progetto;
- b) Accedere ai rapporti convenzionali con il Comune;
- c) Accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà del Comune;
- d) Accedere ad eventuali riduzioni dei tributi locali di competenza comunale;
- e) Accedere ai patrocini, previa richiesta e presentazione del progetto;
- f) Accedere all'utilizzo dei loghi comunali ivi compreso il logo Zocca Paese della Musica

Art. 4

Sezioni

A) Sezione Volontariato e Sezione Promozione sociale

Soggetti iscrivibili:

- 1) Associazioni che presentano le caratteristiche formali e sostanziali richieste dalla normativa nazionale e regionale aventi sede a Zocca
- 2) Associazioni che presentano le caratteristiche formali e sostanziali richieste dalla normativa nazionale e regionale che svolgono attività sul territorio di Zocca, pur non avendovi la sede legale, da almeno sei mesi

B) Sezione Associazioni Sportive dilettantistiche

Soggetti iscrivibili:

- 1) Sono considerate Associazioni sportive dilettantistiche, quelle associazioni che presentano le caratteristiche formali e sostanziali richieste dall'attuale normativa nazionale e iscritte nell'apposito albo tenuto dal Coni aventi sede a Zocca o che svolgono attività sul territorio di Zocca da almeno un anno.
- 2) Sono iscritte in questa sezione le associazioni sportive dilettantistiche aventi sede e/o operanti nel comune di Zocca, qualora non possano qualificarsi come associazioni di promozione sociale ai sensi della legge 383/00 e della L.R 34/02.
- 3) Si considerano operanti sul territorio di Zocca le associazioni che svolgono attività a favore dei cittadini di Zocca e della valorizzazione locale

C) Sezione Onlus

Soggetti iscrivibili:

Possono iscriversi in questa sezione tutte le Associazioni aventi sede e/o operanti nel Comune di Zocca, iscritte all'anagrafe Onlus, non riconducibili ad altre sezioni del registro, comunque in possesso dei requisiti previsti dall'art.10 Dlgs 460/97 o da eventuali aggiornamenti della normativa stessa.

Art.5

Modalità di iscrizione

1. Il Comune provvede ad iscrivere, nel registro comunale, le Associazioni con le caratteristiche di cui al presente regolamento, secondo le seguenti modalità:
 - Su richiesta, nel caso di Associazioni già iscritte o non iscritte nei Registri pubblici che hanno sede nel territorio comunale;
 - Su richiesta, nel caso di Associazioni iscritte nei pubblici registri aventi sede in altri Comuni, che svolgano comprovata attività sul territorio del Comune di Zocca, da almeno un anno;
 - Su richiesta, nel caso di Associazioni che, pur non essendo iscritte in detti registri, hanno sede e operano nel territorio comunale e sono in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.
2. La domanda di iscrizione al registro Comunale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione deve essere presentata all'Ufficio Protocollo, attraverso apposita modulistica predisposta dall'Ente Locale. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - Atto Costitutivo, Statuto ed eventuale Regolamento interno;
 - Elenco nominativo nominale dei rappresentanti dei membri del consiglio direttivo, datato e sottoscritto dal legale rappresentante;
 - Ultimo Bilancio o rendiconto approvato;Inoltre, le Associazioni iscritte presso pubblici registri dovranno produrre:
 - Per le associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale iscritte ai registri regionali il numero di iscrizione al registro.
 - Per le Onlus copia di documento attestante l'iscrizione all'anagrafe Onlus.
 - Per le associazioni sportive dilettantistiche documento attestante l'iscrizione al registro del Coni.
3. Le associazioni già iscritte a pubblici registri sono automaticamente iscritte al registro comunale con la presentazione della domanda e della documentazione richiesta.

Art. 6

Procedimento d'iscrizione

Il procedimento di iscrizione deve concludersi, con atto del dirigente/responsabile competente per materia, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. Tale termine è sospeso nel caso venga richiesta documentazione integrativa.

I provvedimenti di iscrizione sono comunicati, entro 30 giorni, alle Associazioni richiedenti e alla Regione, con i dati riassuntivi delle Associazioni iscritte.

Art. 7

Revisione

1. Il Registro Comunale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare il permanere dei requisiti necessari per l'iscrizione, in relazione all'effettivo svolgimento di attività da parte delle Associazioni.
2. La revisione viene svolta ogni tre anni, con le modalità che verranno disposte dall'Amministrazione Comunale e con successiva comunicazione dell'esito alle autorità competenti.
3. Le Associazioni sono comunque tenute a comunicare entro 45 giorni dalla modifica al Comune ogni variazione intervenuta nell'atto costitutivo o nello Statuto e nella composizione dell'organo amministrativo.
4. In caso di modifica al regolamento nazionale in materia di terzo settore.

Art. 8

Cancellazione

- 1) La cancellazione dal Registro Comunale è disposta con Atto Dirigenziale/del responsabile del Servizio competente per materia, debitamente motivato e comunicato, entro trenta giorni dall'assunzione, all'Associazione interessata ed ai registri competenti.
- 2) Cause della cancellazione sono:
 - Richiesta della stessa Associazione iscritta;
 - Riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
 - Comprovata cessazione dell'attività dell'Associazione, previa diffida inviata presso la sede dell'Associazione o/e la residenza del suo legale rappresentante;
 - Mancata comunicazione al Comune, entro 45 giorni dalla modifica, di ogni variazione intervenuta nell'atto costitutivo o nello Statuto e nella composizione dell'organo amministrativo;
 - Mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida.

Avverso i provvedimenti di cancellazione sono esperibili i ricorsi attualmente previsti all'Art.6 - Comma 4 della Legge 383/00 e di cui all'art. 6 comma 5 della Legge 266/91 ed eventuali successive modifiche.

Art.9

Adeguamenti Normativi

In caso di modifiche alla normativa nazionale in materia di terzo settore il registro comunale adegua automaticamente i requisiti richiesti e qualora fosse necessario potrà rivedere l'organizzazione delle sezioni interne consentendo alle associazioni già iscritte la permanenza nel registro concedendo un termine per eventuali adeguamenti statutari che la normativa dovesse richiedere.